



COMUNE DI GEMMANO

Provincia di Rimini

Sede: Piazza Roma n. 1 47855 GEMMANO (RN) – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 31 del Reg. Data 02.07.2013	OGGETTO: individuazione organismi collegiali, art. 96 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Provvedimenti relativi
-----------------------------------	---

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 2 (DUE) del mese di LUGLIO, alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	AMMINISTRATORI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	RIZIERO Santi	Sindaco	1	
2	TIENFORTI Manuel	Consigliere maggioranza	2	
3	MOLANDINI Enrico	Consigliere maggioranza	3	
4	FABRI Serena	Consigliere maggioranza	4	
5	PRITELLI Paolo	Consigliere maggioranza	5	
6	STACCOLI Alessandro	Consigliere minoranza	6	
7	ANTINORI Tiziana	Consigliere minoranza	7	
ASSEGNATI n. 7		IN CARICA n. 7	PRESENTI n. 7	ASSENTI n. 0

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Sig. RIZIERO SANTI nella sua qualità di SINDACO.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Segretario Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).

- La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Sigg.: Fabri, Pritelli, Staccoli.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

[...]- il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere

FAVOREVOLE

OGGETTO: individuazione organismi collegiali, art. 96 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Provvedimenti relativi.
(Organismi_Indispensabil_2013)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 96 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone testualmente:

“Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia”.

EVIDENZIATO tale disposizione persegue come obiettivi dichiarati il contenimento della spesa pubblica nonché il recupero di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi;

PRESO atto che la competenza a provvedere in merito appartiene sia al consiglio che alla giunta, secondo le rispettive competenze. Il che significa che la conferma degli organi collegiali deve essere effettuata dall'organo di governo che ha istituito l'organo collegiale medesimo;

CONSIDERATO:

- che gli organi non espressamente confermati si intendono soppressi per legge;
- che occorre effettuare un'attenta ricognizione degli organi collegiali esistenti e determinare quali tra essi siano da ritenere necessari per l'espletamento delle proprie funzioni;
- che la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n 1/2000 dell'11 gennaio 2000, aveva messo in evidenza la necessità di porre in essere un'istruttoria approfondita per analizzare i motivi in base ai quali si ritiene necessario conservare l'operatività dell'organo collegiale nell'ambito dell'ente;
- che allo scopo vi è la necessità che la giunta o il consiglio per quanto di competenza spieghino esaurientemente quali siano i vantaggi, rispetto anche ai costi amministrativi e finanziari, derivanti dalla conferma dell'organo medesimo;

DATO atto che, a seguito di specifica istruttoria svolta dai responsabili dei servizi, con riguardo agli obiettivi perseguiti dall'art. 96 del D.Lgs. 267/2000, sono stati individuati i seguenti organi collegiali.:

Organismo Collegiale	Provvedimento istitutivo	Descrizione	Provvedimento di nomina
COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO	Consiglio Comunale	Riferimento alla Legge Regionale 25/11/2002 n. 31 La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ha sostituito la Commissione edilizia ed ornato a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 23.12.2003, la quale ha modificato il regolamento edilizio comunale. Con delibera C.C. n. 14 del 16.03.2006 si è provveduto ad una ulteriore variazione del Regolamento Edilizio Comunale, relativamente alla composizione della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio. Con delibera C.C. n. 44 del 30.12.2008 è stata apportata la modifica al vigente Regolamento Edilizio Comunale relativamente alla composizione della stessa specificando che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico partecipa senza diritto di voto. L'articolo 3, comma 1, della L.R. 31/2002 stabilisce che i Comuni istituiscono la commissione stessa, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, al fine del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico. Il Regolamento Edilizio, stabilisce i criteri di composizione della Commissione Edilizia, la composizione e la nomina della stessa.	Deliberazione G.C. n. 43 del 21/03/2006 Delibera G.C. 96 del 30/12/2008

		<p>La commissione è stata resa esplicitamente organo facoltativo dal testo unico approvato dal Governo in data 24 maggio 2001. In questo caso, poiché l'istituzione della commissione deriva dalla volontà dell'Ente e per l'esercizio di funzioni proprie, occorre annualmente stabilire se a che condizioni sia opportuno mantenerla nelle funzioni.</p> <p>Con delibera CC n. 43 del 21/03/2006 è stata nominata la nuova commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.</p> <p>Con delibera G.C. n. 96 del 30/12/2008, a seguito dell'atto consiliare n. 44/2008, sono stati confermati i componenti della commissione nominati con atto G.C. n. 43/2006.</p> <p>Con delibera G.C. n. 33 in data 24/04/2010 è stata nominata la nuova commissione per la qualità architettonica e del paesaggio</p> <p>Per l'anno in corso si considera organismo indispensabile.</p>	
Organismo Collegiale	Provvedimento istitutivo	Descrizione	Provvedimento di nomina
COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI	Legge	<p>Prevista dalla normativa, L. 287/1951.</p> <p>Tale commissione, è obbligatoria ed approva gli elenchi degli aggiornamenti biennali previsti dalla citata legge.</p> <p>espleta funzioni statali, gestite dai comuni e non funzioni amministrative proprie dei comuni.</p> <p>Nonostante la competenza di nomina non è del Consiglio Comunale, questo organismo collegiale, poiché ha da essere mantenuto, viene menzionato in questa sede. La materia della giustizia è di competenza statale; i poteri comunali non si estendono alla eliminazione di commissioni in tali materie.</p> <p>Si ritiene che sia indispensabile.</p>	Delibera G.C. n. 104 del 13.11.2004
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	Legge	<p>Prevista dalla normativa. DPR 20 marzo 1967, n. 223 e ss.mm.ii..</p> <p>Compito della Commissione Elettorale Comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione (legge 8 marzo 1989, n. 95).</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'incarico di componente della commissione elettorale comunale è gratuito</p> <p>Organismo obbligatorio per legge – Ritenuto indispensabile</p>	Delibera C.C. n. 24 dell'11/06/2013

DATO atto che devono inoltre ritenersi operativi di diritto gli organismi collegiali la cui esistenza è obbligatoria per espressa previsione normativa;

RITENUTO che il Consiglio Comunale possa avvalersi per i fini previsti dalla legge suindicata, della facoltà ivi prevista con il solo limite basato sulla individuazione degli organi amministrativi di natura consultiva e di controllo necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni e della natura collegiale degli stessi organi;

DATO atto che nello specifico l'Ente, in ossequio ai criteri di economicità e di efficienza imposti dalla legge, è titolare della massima discrezionalità, entro le condizioni sopra citate;

PRECISATO che nel caso in cui ragioni di opportunità tecnica e politica inducano a rivedere e/o rettificare il presente atto di indirizzo si procederà con apposito provvedimento motivato consigliare e/o all'interno di specifici regolamenti ad istituire e disciplinare eventuali organismi collegiali di norma consultiva e/o di controllo interno;

RISCONTRATO che la discrezionalità del Consiglio Comunale pertanto si esercita nelle materie di propria competenza;

APERTA la discussione interviene il Consigliere Staccoli Alessandro che legge il documento allegato (allegato "A");

VISTO che nessun altro consigliere chiede la parola il Sindaco-Presidente dichiara chiusa la discussione;

VISTO quanto sopra;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

- 1) di individuare, per quanto di competenza, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, come indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, gli organismi collegiali di cui al presente prospetto:

N.	Organismo Collegiale
1	Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio
2	Commissione per l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari
3	Commissione elettorale comunale

- 2) che devono inoltre ritenersi operativi di diritto gli organismi collegiali la cui esistenza è obbligatoria per espressa previsione normativa;
- 3) di dare atto:
- che si intendono pertanto soppressi dall'01/07/2013, gli organismi collegiali di natura consultiva e/o di controllo previsti in atti regolamentari di competenza del Consiglio Comunale, che non siano stati indicati quali indispensabili dal presente provvedimento;
 - che le funzioni in precedenza svolte dalle relative commissioni sono affidate al responsabile del servizio interessato;
 - che, come precisato in premessa narrativa alla quale espressamente si rinvia, si provvederà a modificare e/o rettificare il presente atto di indirizzo qualora lo richiedano ragioni di opportunità politica e tecnica, provvedendo con appositi specifici provvedimenti e/o all'interno dei vari regolamenti che si intenderanno adottare e/o rivedere purché vigenti;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio, affinché provvedano, ciascuno per la propria competenza, a prendere atto delle decisioni assunte con la presente deliberazione, in sede di applicazione delle norme regolamentari di riferimento;
- 5) di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica per fini meramente conoscitivi (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2000, n. 1 – Dipartimento della Funzione Pubblica);
- 6) di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il dipendente Filipucci Roberto.

INFINE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE
Istrutt.Dirett.Area Economico/Finanziaria
(*Angelo Cevoli*)

Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Furi

IL PRESIDENTE
Riziero Santi

E' copia conforme all'originale

Gemmano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente deliberazione viene:

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). N. _____

trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. _____ in data _____

Gemmano, li 05/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ALLEGATO "A"
DELIB. C.C. n. 31/2013

LA COMMISSIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO COME RECITA L'ART. 3 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 31/2002:

I COMUNI ISTITUISCONO LA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO, QUALE ORGANO CONSULTIVO CUI SPETTA L'EMANAZIONE DEI PARERI, OBBLIGATORI E NON VINCOLANTI AI FINI DEL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI IN MATERIA DI BENI PAESAGGISTICI, INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RESTAURO E DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI AVENTI VALORE STORICO ARCHITETTONICO.

QUINDI NOI CHIEDIAMO FIN DA ORA CHE LA COMMISSIONE VENGA CONSULTATA SOLO PER GLI EDIFICI UBICATI NEI CENTRI STORICI, BORGHIE/O GHETTI E NON PER TUTTI GLI INTERVENTI VISTO ANCHE CHE

LA PROPOSTA DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA DELLA REGIONE AL PUNTO 2.2 RISTRINGE IL CAMPO AI PARERI PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO E TESTIMONIALE.

INOLTRE HA UN COSTO E VISTO CHE LEI IN DATA 28/05/2013 CON DECRETO 05 HA NOMINATO RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL GEOM. SANZIO BRUNETTI CON UNA RESTRIBUZIONE ALLO STESSO DI € 7.800,00 ANNUI IN AGGIUNTA ALLO STIPENDIO DI DIPENDENTE RITENENDO IL MEDESIMO IN GRADO DI GESTIRE AUTONOMAMENTE TALE UFFICIO E QUINDI IN GRADO DI PRENDERE DECISIONI IN MERITO.

QUINDI TALE COMMISSIONE SAREBBE UN INUTILE COSTO E SOLO UN PASSAGGIO BUROCRATICO.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive script, located at the bottom of the page.